

Causa C-697/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

17 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 novembre 2023

Ricorrente:

HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg

Resistenti:

1. Check24 Vergleichsportal GmbH
2. CHECK24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen
3. CHECK24 Vergleichsportal für Sachversicherungen GmbH
4. CHECK24 Vergleichsportal für Krankenversicherung GmbH
5. CHECK24 Vergleichsportal für Vorsorgeversicherungen GmbH
6. CHECK24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH

Oggetto del procedimento principale

Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2006/114/CE – Pubblicità ingannevole – Articolo 4 – Condizioni di pubblicità comparativa lecita – Portale comparatore per assicurazioni – Esecuzione del confronto tramite sistema di valutazione o di punteggio

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114/CE debba essere interpretato nel senso che le condizioni per una pubblicità comparativa lecita ai sensi di detta disposizione possono essere soddisfatte anche se il confronto viene eseguito tramite un sistema di valutazione o di punteggio.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, articolo 4, lettera c)

Normativa nazionale richiamata

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG»), articolo 6, paragrafo 2, punto 2

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Le parti nel procedimento principale discutono essenzialmente sulla liceità, e in caso affermativo sulle relative condizioni, di un confronto di polizze di assicurazione tramite cosiddetti «voti sulla tariffa» su un portale comparatore.
- 2 La ricorrente è la società madre di un grande gruppo assicurativo tedesco, le cui controllate appartenenti al gruppo offrono anch'esse assicurazioni in diversi rami assicurativi.
- 3 Le resistenti fanno parte di un gruppo di imprese che gestisce in Internet un grosso portale comparativo, vale a dire un sito web che offre agli utenti (gratuitamente) la possibilità di confrontare diversi prodotti, comprese anche offerte di polizze assicurative, sulla base di una serie di criteri, tra cui il prezzo, ma anche di altri criteri, e in seguito di stipulare eventualmente contratti con gli offerenti dei prodotti.
- 4 La resistente sub 1) è titolare del dominio (principale). Per i contenuti delle pagine sono responsabili le diverse società operative del gruppo, che non sono legate tra loro da accordi di controllo e trasferimento degli utili. La resistente sub 1) mette a disposizione delle diverse società operative la pagina Internet, con le seguenti modalità. La resistente sub 2) ha competenza per le assicurazioni auto, la resistente sub 3) per le assicurazioni casa, fabbricati, responsabilità civile privati e tutela legale, la resistente sub 4) per le assicurazioni malattia private e integrative,

la resistente sub 5) per le assicurazioni vita, infortuni, la previdenza complementare (tipo Riester), le polizze pensionistiche private di base e flessibili nonché le assicurazioni contro gli infortuni professionali, e la resistente sub 6) per le polizze di previdenza funeraria.

- 5 Le resistenti fondano sostanzialmente la presentazione del confronto di tariffe per i diversi rami assicurativi sullo stesso schema. Dopo l'immissione di determinati dati chiave, in parte necessari e in parte opzionali, riguardanti l'assicurato e il prodotto richiesto («filtri»), l'utente del portale visualizza una cosiddetta pagina di risultati con riferimento ai suoi dati (generata dalla resistente rispettivamente competente).
- 6 La pagina dei risultati contiene un elenco di tariffe assicurative di diversi offerenti. Sono riportate in un quadro riassuntivo informazioni ritenute essenziali sulla rispettiva offerta (sull'assicuratore, sul prezzo, ma anche, con parole chiave, sui dettagli delle tariffe). Inoltre, in un campo al di sotto del marchio delle resistenti, è visualizzato un «voto sulla tariffa», espressamente denominato come tale. Quest'ultimo rappresenta un valore numerico da 1,0 a 4,0 e si basa sui livelli noti dal sistema scolastico «ottimo», «buono», «discreto» e «sufficiente».
- 7 È visualizzato l'elenco delle tariffe di un'offerta denominata (perlopiù) «Prezzo/Prestazione raccomandata» e di un'altra, denominata «Prestazione raccomandata». Le offerte sono poi elencate di seguito, in linea di massima nella sequenza «prima il prezzo più basso». Tuttavia il cliente ha anche la possibilità (cliccando i pulsanti corrispondenti) di ricevere le offerte in una diversa sequenza: ordinate per offerente (vale a dire in ordine alfabetico) o nell'ordine «prima il prezzo più basso» o «prima la migliore valutazione dei clienti».
- 8 Quando l'utente passa con il cursore del mouse sul campo contenente il voto sulla tariffa (cosiddetto effetto Hover), in tutte le pagine dei risultati si apre una finestra pop-up con informazioni basilari sul voto sulla tariffa. Il voto sulla tariffa si basa su un sistema a punti: attraverso una serie di diversi parametri di votazione, vengono attribuiti punti fino a un determinato limite massimo, e sommandoli si ottiene un punteggio complessivo. I parametri di valutazione e il punteggio massimo ottenibile variano in base al ramo assicurativo. I parametri di valutazione sono riassunti nei rispettivi criteri e categorie (diversi in base ai rami assicurativi). In tutti i rami assicurativi i criteri e le categorie sono inoltre riportati nei moduli «modulo assicuratore» e «modulo tariffa», con differenze anche nella ponderazione dei due moduli tra loro (ossia nel rapporto dei rispettivi punteggi massimi tra loro). Ciascun parametro di valutazione è contrassegnato da un segno di spunta verde o giallo o da una croce rossa. Alla base della finestra è specificato che tali simboli indicano «ottimo» (spunta verde), «nella media» (spunta gialla) e «sotto la media/non assicurato» (croce rossa). A seconda del ramo assicurativo, le finestre pop-up visualizzano in parte direttamente tutti i parametri di valutazione, in parte solo le diverse categorie. Quando le finestre pop-up non visualizzano direttamente tutti i parametri di valutazione, ma solo le categorie, è possibile

richiamare i singoli parametri mediante frecce situate all’inizio o alla fine della riga con la corrispondente categoria, o cliccando sulle categorie stesse.

- 9 Nel 2020, in un procedimento dinanzi all’LG Köln (Tribunale del Land di Colonia, Germania) contro la resistente sub 1) e la resistente sub 2) (assicurazioni auto), la ricorrente ha fatto valere che il confronto dei voti sulla tariffa viola l’articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell’UWG. L’LG Köln ha accolto tale argomento con sentenza (definitiva) del 22 aprile 2020. In seguito le resistenti hanno rielaborato la presentazione in Internet del ramo assicurativo auto e introdotto ulteriori informazioni sui voti sulla tariffa.
- 10 Nel corso del procedimento principale le resistenti hanno apportato modifiche anche negli altri rami assicurativi (oggetto della controversia nella specie). La maggior parte delle finestre pop-up contengono ora una voce cliccabile «Visualizza dettagli tariffa». Facendo clic con il mouse su tale voce, l’utente riceve ulteriori informazioni sui parametri di valutazione, con brevi descrizioni sui contenuti su cui è basato il punteggio del parametro di valutazione (per esempio, indicazione della quota di rimborso per determinate prestazioni mediche).
- 11 Tutte le finestre pop-up presentano inoltre, al di sopra o al di sotto dei parametri di valutazione elencati, il link cliccabile «Qui ottieni più informazioni sull’attribuzione del voto sulla tariffa». Se si clicca su tale voce viene aperta una nuova pagina di informazioni, contenente spiegazioni sulle modalità di attribuzione dei voti sulla tariffa. Al riguardo, si osserva che le pagine di informazioni sono tutte strutturate in modo sostanzialmente identico. Viene innanzi tutto illustrato brevemente cosa sono i voti sulla tariffa delle resistenti. In una seconda sezione viene quindi spiegato da cosa deriva il voto nel corrispondente ramo assicurativo e sono fornite descrizioni e motivazioni sia per la categorizzazione sia per i parametri di valutazione. Una terza sezione illustra come avviene l’attribuzione del punteggio, vale a dire quale dato rilevato porta a quale punteggio. Infine viene indicato quali voti derivano dai diversi punteggi (conversione).
- 12 Le offerte tariffarie elencate nelle pagine dei risultati (vale a dire i rispettivi campi con l’offerta) contengono, sul bordo inferiore, una voce corredata di freccia verso il basso «dettagli della tariffa» o «dettagli sulla prestazione» o «più informazioni sulla tariffa», oppure, a destra (al posto del pulsante «ordine online» o «ordine» o «avanti»), un pulsante con la voce «dettagli», tramite il quale l’utente può ottenere ulteriori informazioni. Tuttavia per queste informazioni non viene creato un collegamento con il voto sulla tariffa.
- 13 Con atto introduttivo del 26 novembre 2020, la ricorrente proponeva ricorso contro la resistente sub 1). La ricorrente chiedeva un’azione inibitoria, la dichiarazione dell’obbligo di risarcimento del danno e compensazione delle spese legali stragiudiziali sostenute per la diffida. Le domande di provvedimenti inibitori riguardavano forme di violazione concrete, comprovate da idonei allegati. Tali casi riguardavano la presentazione dei voti sulla tariffa così come avviene

sulle pagine dei risultati in sé, ma anche la presentazione dei voti sulle pagine dei risultati nel collegamento con le relative informazioni nelle finestre pop-up.

- 14 Con atto introduttivo del 20 novembre 2021, la ricorrente ha ampliato il ricorso estendendo alla rispettiva società operativa interessata le domande di provvedimenti inibitori rivolte contro la resistente sub 1) nonché la sua richiesta di dichiarazione dell'obbligo di responsabilità, distinta in base al ramo assicurativo. Alle altre resistenti essa chiede anche informazioni, affiancando sempre alla richiesta di informazioni una domanda in via subordinata di risarcimento danni in caso di informazioni insufficienti.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 15 A parere della ricorrente, la presentazione e attribuzione di voti sulla tariffa da parte delle resistenti rappresenta, anche dopo gli adeguamenti alla luce della sentenza dell'LG Köln, una pubblicità illegittimamente comparativa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell'UWG. I voti sulla tariffa non costituiscono caratteristiche di un prodotto né formano il suo prezzo. Si tratterebbe piuttosto di meri giudizi di valore che non potrebbero essere lecitamente oggetto di pubblicità comparativa. Un confronto basato su voti sulla tariffa, come quello effettuato dalle resistenti nel loro sito Internet, sarebbe pertanto in generale illegittimo. I voti sulla tariffa non sarebbero neppure, come riterrebbero le resistenti, una sintesi matematica di confronti di caratteristiche, poiché le caratteristiche di polizze assicurative, quali per esempio i massimali di copertura, non potrebbero essere sommati. Le resistenti sommerebbero, anziché caratteristiche, valutazioni soggettive di caratteristiche. Ciò metterebbe in discussione la differenza fondamentale tra un dato di fatto e la sua valutazione. Nel complesso, i voti sulla tariffa simulerebbero una falsa oggettività e avrebbero un elevato potenziale di induzione in errore. La ricorrente rimanda inoltre alla giurisprudenza nazionale sulla valutazione di prodotti da parte della Stiftung Warentest [in particolare BGH (Corte federale di giustizia, Germania), GRUR 1997, pag. 942], secondo cui i voti devono basarsi su un'analisi neutrale, obiettiva e competente.
- 16 Le resistenti ritengono ammissibile il confronto mediante voti sulla tariffa, in linea di principio e anche nel caso concreto. La valutazione costituirebbe il risultato complessivo di un confronto obiettivo. Il risultato si fonderebbe nel complesso su caratteristiche verificabili. Oltre alla definizione dei singoli parametri di valutazione, vale a dire delle caratteristiche delle diverse assicurazioni, e alla loro ponderazione, verrebbero comunicate tutte le informazioni necessarie a cui va ricondotto il voto sulla tariffa. In definitiva, il voto sulla tariffa non sarebbe che la lecita sintesi matematica del risultato complessivo. I parametri di valutazione selezionati costituirebbero, dal punto di vista del pubblico di riferimento, caratteristiche essenziali, pertinenti e rappresentative di un'assicurazione. La neutralità non svolgerebbe alcun ruolo in relazione all'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell'UWG.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 17 Ai fini della definizione della controversia oggetto del procedimento principale rileva l'interpretazione dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114, su cui può fornire indicazioni la risposta alla questione pregiudiziale.
- 18 La ricorrente contesta con i suoi motivi il confronto dei voti sulla tariffa delle resistenti anche in quanto tale confronto è legato ad ampie informazioni sui voti destinate all'utente per rendere attendibile la configurazione dei voti stessi. A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene rilevante se di fatto l'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell'UWG precluda o meno un confronto basato su voti. L'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, dell'UWG dipende a sua volta dall'interpretazione dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114.
- 19 A parere del giudice del rinvio, un punteggio/voto non fornisce mai, di per sé, un'informazione rilevante per il consumatore ai fini della decisione di acquisto in relazione al prodotto confrontato, ma solo la sua posizione rispetto ad altri voti. Già sotto il profilo concettuale, un voto non può rappresentare una caratteristica di un prodotto ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114. Inoltre, l'attribuzione di un punteggio o di una valutazione costituisce sempre un atto soggettivo, mentre l'articolo 4, lettera c), richiede espressamente un confronto obiettivo. L'obiettività del confronto è richiesta in aggiunta alla verificabilità e deve quindi avere un significato autonomo, indipendente da questa. D'altra parte, la direttiva 2006/114 valuta in generale in modo chiaramente positivo la pubblicità comparativa sotto il profilo della concorrenza e dei consumatori: se, come indicato nel considerando 8 della direttiva medesima, confronta caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non è ingannevole, essa offre al consumatore la possibilità di trarre il massimo vantaggio dal mercato interno. I requisiti per la legittimità di tale pubblicità non devono pertanto essere estesi eccessivamente. Il giudice del rinvio ritiene quindi che si debbano interpretare in modo ampio le condizioni di cui all'articolo 4, lettera c), della direttiva 2006/114.